MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

VISTA la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante "*Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, laddove è previsto per i volontari che siano lavoratori autonomi il diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, concernente "*Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico*" e, in particolare, l'articolo 3, laddove viene specificato che "*i volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che istituisce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", e, in particolare, l'articolo 6, comma 6, laddove viene specificato che, a far data dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, "*cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTA la nota prot. n. 117829 del 31 maggio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, nel chiarire la posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, specifica che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, essendo presenti nello stato di previsione della spesa del Ministero, "*non possono essere che erogate dallo stesso Ministero e in nessun caso possono essere gestite da un terzo soggetto*";

PRESO ATTO delle note dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, prot. n. 20635 del 7 novembre 2023 e prot. n. 22716 del 6 dicembre 2023 - inviate in annullamento e sostituzione della nota prot. n. 20250 del 26 ottobre 2023 - con le quali sono stati trasmessi i dati necessari per il pagamento delle indennità ai lavoratori autonomi per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro per attività di soccorso alpino e speleologico;

CONSIDERATE, altresì, le certificazioni da parte degli Istituti bancari circa l'intestazione di ciascun codice IBAN al relativo titolare beneficiario dell'indennità, trasmesse dal competente Ispettorato territoriale del lavoro ed agli atti di questo Ufficio;

PRESO ATTO della nota prot. n. 3963 del 1° dicembre 2023, con cui il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha comunicato che "*…omissis…l'attività di soccorso svolta dal CNSAS in Turchia, per il salvataggio dello speleologo di nazionalità americana bloccato, per motivi sanitari, a oltre mille metri di profondità, è avvenuta per mezzo dei canali diplomatici dell'Italia, in pieno*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

accordo con il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente, essendo stato un intervento di soccorso speleologico, e non un intervento di Protezione Civile, il nostro personale intervenuto ha il diritto di godere esclusivamente dei benefici previsti dalla legge 162 del 1992. Pertanto, si conferma la piena pertinenza dell'applicazione di cui alla Legge 162/1992 in favore dei volontari del CNSAS intervenuti nelle complesse operazioni di soccorso, sopra descritto, nel periodo compreso tra il 7 al 14 settembre 2023";

VISTO il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 375, con cui è stata disposta una variazione compensativa in termini di competenza e cassa di € 50.000,00 dal capitolo 2404 - piano di gestione 3, al capitolo 2170 - piano di gestione 1, per fare fronte ai trasferimenti da eseguire, nel corso del corrente esercizio finanziario, in favore dei lavoratori autonomi per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro per attività di soccorso alpino e speleologico;

RITENUTO di dover procedere a liquidare quanto spettante in favore dei lavoratori di cui al sottostante elenco per un importo complessivo lordo di € 2.348,46

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, è impegnato, liquidato ed ammesso al pagamento l'importo complessivo di € 2.348,46 (euro duemilatrecentoquarantotto/46) in favore dei lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della Provincia di Ancona di cui al sottostante elenco, per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162.

COGNOME NOME	IMPORTO LORDO	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20%	IMPORTO NETTO
	€ 1.391,68	€ 278,34	€ 1.113,34
	€ 86,98	€ 17,40	€ 69,58
	€ 86,98	€ 17,40	€ 69,58
	€ 782,82	€ 156,56	€ 626,26
	€ 2.348,46	**€ 469,70**	**€ 1.878,76**

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 grava per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2170 - PG 1 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

GADDI
GENNARO

Firmato digitalmente da GADDI GENNARO
Data: 2023.12.11 13:02:13 +01'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"